Cassazione civile sez. trib., 08/09/2025, n. 24801

## RILEVATO CHE

â?? La CTP di Lecce accoglieva il ricorso proposto da Ne.So. avverso lâ??avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione allâ??anno 2007, con il quale era stato determinato un maggior reddito di lavoro autonomo rispetto a quello dichiarato, in quanto non era stato allegato agli atti il provvedimento di delega con il quale il direttore provinciale aveva attribuito il potere di firma al funzionario sottoscrittore dellâ??atto impugnato;

â?? con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava lâ??appello proposto dallâ??Agenzia delle entrate, osservando, per quanto qui rileva, che:

â?? lâ??Ufficio aveva prodotto il provvedimento di delega in allegato allâ??atto di appello;

â?? sebbene lâ??art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 consenta la produzione in appello di nuovi documenti, indipendentemente dalla impossibilitĂ dellâ??interessato di produrli in primo grado per causa a lui non imputabile, ciò deve avvenire, ai sensi dellâ??art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti lâ??udienza;

â?? in ogni caso, lâ??art. 58 cit. va coordinato con lâ??art. 345, comma 3, cod. proc. civ., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, che pone lâ??assoluto divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza lâ??indispensabilità degli stessi e ferma la possibilità per la parte di dimostrare di non averli potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;

â?? lâ?? Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi:

â?? la contribuente resisteva con controricorso.

## **CONSIDERATO CHE**

â?? Con il primo motivo di ricorso lâ?? Agenzia ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione allâ?? art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e dellâ?? art. 345 cod. proc. civ., in relazione allâ?? art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente tardivo il deposito dellâ?? atto di delega di firma, avvenuto unitamente allâ?? atto di appello, al momento della costituzione in giudizio dellâ?? Ufficio, senza considerare che lâ?? art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 deroga allâ?? art. 345, comma 3, cod. proc. civ.;

â?? con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo apparente e contraddittorio in ordine alla ammissibile e tempestiva produzione della delega nel giudizio di appello;

 $\hat{a}$ ?? preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilit $\tilde{A}$  sollevate dalla controricorrente;

â?? con la prima eccezione la contribuente lamenta che il ricorso sarebbe inammissibile perché sottoscritto da un avvocato dello Stato che non risulta assegnatario dellâ??affare contenzioso di cui alla presente controversia, in violazione dellâ??art. 19 della L. n. 103 del 1979;

â?? lâ??art. 1 della L. n. 103 del 1979 stabilisce che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, mentre il successivo art. 19 consente la sostituzione degli avvocati dello Stato nella trattazione degli affari loro affidati, in caso di assenza, impedimento o giustificata ragione; ne consegue, pertanto, che, attesa la consentita sostituibilitĂ degli avvocati dello Stato nelle ipotesi considerate e la loro conseguente fungibilitĂ , legittimamente il ricorso per cassazione, predisposto da un avvocato, può essere sottoscritto da altro avvocato dello Stato per essere, il primo, assente al momento della notificazione;

â?? come ha già precisato questa Corte, quindi, avendo la difesa dellâ?? Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, lâ?? atto introduttivo di questo Ã" valido anche se la sottoscrizione Ã" apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto lâ?? atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa (Cass. n. 4950 del 2012);

â?? va disattesa anche lâ??eccezione di inammissibilità del ricorso per il difetto del requisito dellâ??esposizione dei fatti rilevanti, prescritto dallâ??art. 366 cod. proc. civ., avendo questa Corte stabilito che per soddisfare il requisito imposto dallâ??art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass. n. 24432 del 2020);

â?? nel ricorso per cassazione Ã" stato dato conto dei fatti di causa e delle vicende processuali alle pagine 1 â?? 10, oltre che dei motivi di censura alle pagine 10 â?? 26;

â?? parimenti infondata Ã" lâ??eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, sollevata sempre dalla controricorrente, per non avere la ricorrente indicato, in modo specifico, gli atti processuali e i documenti sui quali si fondava il ricorso e, in particolare, non avendo indicato â??neppure la data di deposito del proprio ricorso in appello e dellâ??allegata delegaâ?•, nonché i documenti â??dai quali evincere la predetta data o la delega stessaâ?•;

â?? come si evince dalla stessa sentenza impugnata (p. 3), il provvedimento di delega era stato allegato allâ??atto di appello che era stato tempestivamente proposto, sicché il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e consente a questa Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito;

â?? va infine rigettata anche lâ??eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione degli specifici motivi di ricorso, stante la chiarezza e la completezza delle censure proposte;

â?? ciò posto, il secondo motivo, che per priorità logica va esaminato prima, Ã" infondato;

â?? Ã" stato più volte affermato che â??la motivazione Ã" solo apparente, e la sentenza Ã" nulla perché affetta da â??error in procedendoâ?•, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare allâ??interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congettureâ?• (Cass., Sez. U. n. 22232 del 2016);

â?? la motivazione della sentenza impugnata, a prescindere dalla sua correttezza, non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto contiene una motivazione comprensibile dalla quale si evince il ragionamento svolto dal giudice di appello, dovendosi ritenere, pertanto, che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del â??minimo costituzionaleâ?• (cfr. Sez. U. n. 8053 del 2014);

â?? il primo motivo Ã", invece, fondato;

â?? secondo un orientamento consolidato, che questo Collegio ritiene di condividere, in tema di contenzioso tributario, lâ??art. 58 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dallâ??art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata â?? stante il richiamo operato dallâ??art. 61 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 alle norme relative al giudizio di primo grado â?? entro il termine previsto dallâ??art. 32, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ossia fino a venti giorni liberi prima dellâ??udienza con

lâ??osservanza delle formalitĂ di cui allâ??art. 24, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa del principio del contraddittorio) che adempie (ex multis, Cass., n. 18103 del 2021; Cass. n. 39544 del 2021; Cass. n. 14 del 2022; Cass. n. 2377 del 2022);

â?? nella specie, la CTR ha errato nellâ??accogliere la censura sulla tardiva produzione della delega nel giudizio di appello, posto che la stessa era stata prodotta unitamente allâ??atto di appello (v. p. 4 della sentenza);

â?? in conclusione, va accolto il primo motivo e rigettato il secondo; la sentenza va cassata con riguardo al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimitĂ, alla Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente, in diversa composizione.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nellâ??adunanza camerale del 9 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria lâ??8 settembre 2025.

## Campi meta

Massima: Nel processo tributario d'appello, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, prevista dall'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 â?? norma che deroga ai più stringenti limiti di ammissibilità dei nuovi mezzi di prova in appello stabiliti dall'articolo 345, comma 3, del codice di procedura civile â?? deve essere esercitata entro il termine perentorio di venti giorni liberi antecedenti l'udienza di trattazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del medesimo decreto. Tale termine perentorio deve ritenersi rispettato qualora il documento sia prodotto unitamente all'atto di appello, al momento della costituzione in giudizio della parte.

Supporto Alla Lettura:

## PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario Ã" un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e lâ??amministrazione finanziaria, Ã" disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non Ã" incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi unâ??eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia. Il 03 gennaio 2024 Ã" stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale Ã" stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.